



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

DECRETO DI APPROVAZIONE

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, DEI PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE E DEL TARGET DI CITTADINI TRA LE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 - INTERVENTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" DELLA MISSIONE M1 – COMPONENTE C1 – ASSE 1 DEL PNRR

Decreto n. 65/2022 - PNRR

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 15, comma 1, che prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici";

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

rientra nell'ambito di applicazione del medesimo Codice quando siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del predetto comma 6;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che "(...) *la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico*" e che "*La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, recante "*Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*" e in particolare l'art.2;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i., recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*";

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010 concernente la *"Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019.

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente *"Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"*;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"*, e, in particolar modo, l'articolo 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 recante *"Attuazione dell'art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art.41, comma 1, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120"*;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2020, con cui è stato approvato il *"Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, concernente l'adozione del *"Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024"* della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, di riorganizzazione delle strutture interne del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, con il quale al richiamato Ministro è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato conferito all'Ing. Mauro Minenna l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17 "*Danno significativi agli obiettivi ambientali*";

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, adottato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021;

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;

VISTA la Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del valore complessivo di € 135.000.000,00 di cui € 132.000.000,00 sono destinati all'attivazione o potenziamento dei presidi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole) anche promuovendo attività di co-progettazione con Enti del terzo settore;

CONSIDERATO che per la suddetta misura è previsto il seguente target *"2.000.000 di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale"* entro il 30 giugno 2026;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"* e, in particolare, l'art. 1, commi 1037 - 1050;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 46 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle *"Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC"*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *"le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative".

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *"In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate;"*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *"Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;"*

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

CONSIDERATO che la misura contribuisce agli indicatori comune UE "Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione - competenze digitali (donne; uomini; non-binario) (età 0-17; 18-29; 30-54; 50<)" e "Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini; non-binario)" misurati attraverso il numero di partecipanti a percorsi formativi e attraverso il numero di giovani che ricevono sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dell'indicatore sul sistema informativo REGIS – di cui al comma 1043, art.1, legge 178/2020

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l'Unità di Missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;

VISTO l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, a mente del quale *"Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente"*;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale *"Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile"*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle Amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento e le relative risorse finanziarie;

VISTA la Tabella A allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che individua il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per l'investimento 1.7, sub-investimento 1.7.2;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

CONSIDERATO che la Misura 1.7.2. del PNRR richiede la collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e i soggetti attuatori della Misura stessa nell'elaborazione dell'attuazione di un programma di intervento che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo della Misura di potenziare le competenze digitali dei cittadini attraverso attività formative (*formazione one-to-one personalizzata erogata attraverso modalità di facilitazione digitale, tipicamente svolta sulla base della prenotazione del servizio e registrata nel sistema di monitoraggio; formazione in presenza e online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, svolta in sincronia dai centri di facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio; formazione online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, anche in modalità autoapprendimento e asincrona ma necessariamente con iscrizione riporta servizi di facilitazione digitale e accessibile dalla conoscenza sistema di gestione implementato*) entro i tempi previsti dal PNRR;

CONSIDERATO che per l'efficace attuazione della Misura 1.7.2 è previsto la stipula di specifici accordi con le Regioni/Province autonome che individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole) anche promuovendo attività di co-progettazione con Enti del terzo settore

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*", e in particolare l'articolo 10, commi 2 e 3, secondo cui "*Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge. 29 dicembre 2021, n. 233, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante *"Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"*;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante *"Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"*;

VISTA la Circolare del 14 dicembre 2021, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"*;

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante *"Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante *"Indicazioni Operative circa l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80/2021"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*";

CONSIDERATO che il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale per l'esercizio delle deleghe di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021;

RITENUTO di ripartire le risorse territorializzabili riconducibili alla Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del valore di 132.000.000,00 di euro attraverso uno specifico decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale;

RITENUTO che le risorse pari a euro 132.000.000,00, riferite alla linea di attività 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" siano destinate all'attivazione o potenziamento dei punti/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi, secondo lo Schema di Accordo approvato in Conferenza delle Regioni, con le Regioni che individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole) anche promuovendo attività di co-progettazione con Enti del terzo settore.

RITENUTO di applicare quali criteri di riparto delle risorse finanziarie e dei punti di facilitazione digitale (Obiettivo nazionale di 3.000 punti) tra le regioni riconducibili alla linea di attività dell'intervento di investimento 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del valore di 132.000.000,00 di euro:

- la percentuale di persone di 16-74 anni con nessuna o bassa competenza digitale o che non hanno usato internet negli ultimi 3 mesi, normalizzata per assicurare il 40% di punti di facilitazione alle Regioni del Sud sulla base di una stima di 44.000,00 euro in media per ciascun punto/nodo come da **Allegato 1** al presente decreto.

RITENUTO di applicare quali criteri di riparto del target di cittadini che hanno fruito dei servizi dei punti di facilitazione digitale tra le regioni riconducibili alla linea di attività dell'intervento di investimento 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale":

- il calcolo è basato sulla percentuale di persone di 16-74 anni con nessuna o bassa competenza digitale o che non hanno usato internet negli ultimi 3 mesi. Si intendono qui "cittadini unici" che possono avere fruito anche di più servizi di formazione/assistenza ma vengono conteggiati una sola volta come da **Allegato 1** al presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

RITENUTO che le modalità di realizzazione delle attività e di utilizzo delle risorse da destinare all'attivazione o potenziamento dei suddetti punti/nodi di facilitazione è definito da un apposito Piano operativo predisposto, secondo lo Schema condiviso con la Conferenza delle Regioni e Province autonome e approvato dal Dipartimento per la trasformazione digitale;

RITENUTO che l'approvazione dell'Accordo e del Piano operativo, di cui ai commi precedenti, sono condizione necessaria ai fini dell'erogazione delle corrispondenti risorse.

CONSIDERATO che lo schema del presente Decreto di ripartizione delle risorse finanziarie, dei punti di facilitazione digitale e del target di cittadini tra le regioni attuativo della Misura 1.7.2. è stato condiviso in Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 21 giugno 2022 nel corso della quale sono stati approvati anche il modello di governance e in particolare:

1. tabella di ripartizione di risorse, punti/nodi e Target;
2. tabella di erogazione delle risorse e tempistica di raggiungimento del target;
3. schema di Accordo;
4. linee guida per la definizione del Piano Operativo;

RITENUTO, quindi, prendendo atto delle risultanze positive della Conferenza sopra citata, trasmesse con nota prot. DTD_PNRR-826-A del 23.06.2022 di approvare la ripartizione delle risorse della Misura 1.7.2, della tabella sui tempi, Milestone e Target, dello schema di Accordo e delle linee guida del Piano operativo;

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente dispositivo,

DECRETA

ART. 1 - Ripartizione delle Risorse, dei punti/nodi di facilitazione e dei target

1. Le risorse territorializzabili riconducibili alla Misura 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale" del PNRR sono determinate in euro 132.000.000,00 e sono destinate all'attivazione o potenziamento dei punti/nodi di facilitazione digitale (Obiettivo nazionale di 3.000 punti).
2. Le risorse, unitamente ai punti di facilitazione digitale di cui al comma 1 e al target di cittadini da raggiungere, sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome in qualità di Soggetti attuatori secondo la ripartizione indicata nell'**Allegato 1 (Tabella di ripartizione)** al presente decreto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, approvata nella Conferenza delle Regioni e Province autonome del 21 giugno 2022.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

3. La Misura 1.7.2 sarà attivata attraverso la stipula di specifici Accordi (**Allegato 3 Format Accordo**) tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e le Regioni/Province autonome, secondo lo Schema approvato dalla citata Conferenza delle Regioni e Province autonome.
4. L'utilizzo delle risorse da destinare all'attivazione o potenziamento dei suddetti punti/nodi di facilitazione è definito da un apposito Piano operativo predisposto, secondo lo Schema condiviso con la Conferenza delle Regioni e Province autonome (**Allegato 4 Format Piano Operativo**), e approvato dal Dipartimento per la trasformazione digitale.
5. Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale procederà a richiedere formalmente ai Soggetti Attuatori la presentazione dei piani operativi ai fini della definizione degli stessi e della stipula degli Accordi, condizione necessaria per l'utilizzo delle risorse.

Art. 2 – Erogazione delle risorse e tempistica Milestone e target

1. Il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per la trasformazione digitale ai Soggetti Attuatori è disciplinato da quanto previsto nello schema di Accordo. Esso è subordinato al raggiungimento dei Milestone e Target così come ripartiti per ciascuna Regione / Provincia Autonoma definiti dall'**Allegato 2: Erogazione delle risorse in relazione alla tempistica di Milestone e Target**, nel rispetto del meccanismo di funzionamento e rendicontazione degli investimenti del PNRR.
2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le risorse attribuite dal presente decreto sono immediatamente accertabili dai soggetti attuatori Regioni/Province autonome.
3. Ogni soggetto attuatore deve rispettare la normativa sul Codice Unico di Progetto al fine di monitorare correttamente l'investimento.
4. Le risorse sono vincolate al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi indicati per ogni periodo di riferimento. Nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di una Regione / Provincia Autonoma, oltre il margine di flessibilità concesso, l'erogazione delle risorse può essere subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui allo schema di Accordo.

Art. 3 - Revoca delle risorse

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente decreto, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per la trasformazione digitale

Il Capo Dipartimento

Reg. (UE) 2021/241, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse fino all'eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il presente decreto, al ricorrere dei presupposti di legge, è trasmesso per i successivi adempimenti ai competenti Organi di controllo.

Il Capo Dipartimento

Ing. Mauro MINENNA